



La responsabilità del dirigente sportivo

Avv. Barbara Agostinis

Docente di diritto dello sport

Università di Urbino

Referente area giuridica

scuola regionale dello sport Marche

b.agostinis@libero.it

Chi è il dirigente?

Da una recente analisi ...



Caratteristiche del dirigente:

Prevalentemente di sesso maschile, “non più giovanissimo”...

Ruolo di dirigente presuppone un incarico da parte degli organi societari e comporta rappresentatività/responsabilità verso terzi

FIGC (art. 21 NOIF)

I dirigenti delle società

Sono qualificati “dirigenti” delle società gli amministratori e tutti i soci che abbiano comunque responsabilità e rapporti nell’ambito dell’attività sportiva organizzata dalla FIGC

Non possono essere dirigenti:

Gli amministratori che siano o siano stati componenti di organo direttivo di società cui sia stata revocata l'affiliazione a termini dell'art. 16.

I dirigenti delle società non
possono essere:

tesserati quali calciatori o tecnici

I dirigenti (amministratori) non possono:

Ricoprire la stessa carica in un’altra società della medesima Federazione o della stessa disciplina facente parte dello stesso ente di promozione sportiva

- (ex art. 90, comma 18 l. 289/02)


DIRIGENTI



- VARI RUOLI
- VARIE RESPONSABILITA'



Responsabilità “sportiva” Per violazioni tecniche e/o disciplinari



sanzioni “sportive” (C.d.g. Federale)

per la società è oggettiva

Penale:

- = condanna per reato, non è “coperta” dall’assicurazione, non riguarda l’associazione, è personale *ex art. 27 Cost.*
- Es: reati tributari; reati durante lo svolgimento della gara

CIVILE



condanna al risarcimento del danno;
può essere “coperta” dall’assicurazione;
può essere precontrattuale (art. 1337 c.c.), contrattuale
(art. 1218 c.c.) o extracontrattuale (artt. 2043 c.c.
ss.);
Può riguardare anche l’associazione

Vari “attori” – con differenti ruoli - sulla scena sportiva



- Varie forme di responsabilità
- Diversa per ciascun “attore”

(se civile = spesso si riflettono sulla società)

Responsabilità anche della società per gli illeciti dei collaboratori



ex art. 2049 c.c.

“Padroni e committenti sono responsabili degli illeciti compiuti dai domestici e commessi
nell'esercizio delle incombenze cui sono adibiti”

Gestore ha il dovere di vigilanza e di controllo sull'attività che si esercita nella struttura e sull'operato del personale

(collaboratori, direttore tecnico, responsabile sanitario ed istruttori) con conseguente responsabilità per fatti illeciti compiuti da questi, ai sensi dell'art. 2049

C.C.

Presupposto per la responsabilità *ex art. 2049 c.c.* è:

il rapporto di preposizione o dipendenza, in cui un soggetto utilizza e dispone del lavoro altrui
ipotesi tipica è il lavoro subordinato eseguito per conto e sotto la direzione di altri

+

altre fattispecie in cui il preposto realizza un'opera o un servizio sotto il controllo o la sorveglianza del preponente;
l'elemento imprescindibile è costituito dalla **presenza di un incarico conferito dal preponente** al preposto con conseguente potere di controllo, vigilanza, direzione

serve anche il collegamento funzionale dell'illecito con le mansioni svolte dal dipendente.

La responsabilità del dipendente è esclusa per i fatti commessi durante lo svolgimento dell'attività privata e di mansioni cui non è adibito.

Unica prova liberatoria

NB: importanza dell'assicurazione

Dal 31 marzo 2009
è in vigore

Il decreto del Ministro per le politiche giovanili
e le attività sportive del 16 aprile 2008 in
materia di:

“Assicurazione obbligatoria per gli sportivi”
(anche per gli allenatori)
altre forme, es. voucher....

non copre la responsabilità penale

Altri soggetti coinvolti in un ipotetico
giudizio di responsabilità:

**i (dirigenti) gestori di impianti
sportivi**

Impianto sportivo

art. 2 DM 18/3/1996 –Dm 6/6/2005

“Insieme di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori preposti allo svolgimento di attività sportive”

COMPRENDE:

- spazi di attività sportiva;
- -zona spettatori;
- - eventuali spazi e servizi accessori



**Luogo destinato allo svolgimento di attività
sportiva in condizioni di igiene e di sicurezza per
tutti gli utenti**

Assenza di una normativa nazionale per obblighi e responsabilità

Normativa federale (per gare FSN; omologazione impianti);

Normativa regionale (per impianti fitness terrestre e acquatico)

Normativa nazionale e regionale (per impianti sciistici)

**Gestore= persona fisica o giuridica
che mette a disposizione degli utenti
spazi e attrezzature “in sicurezza”**

Diverso/coincidente con il proprietario



(proprietario = p.a.)

**Diverso/o coincidente con
l'organizzatore**

Comune/provincia/p.a. = **proprietario**
concede la
gestione ad ASD

Come si ripartiscono i compiti/doveri?

(fra proprietario e gestore)

in pratica:
per la p.a. proprietaria
privarsi della gestione

=

Privarsi di ogni dovere di controllo e sorveglianza
della struttura?

(art. 2054 c.c.)

«**il proprietario di un edificio** o di altra costruzione **è responsabile dei danni** cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione»

Art 18 Testo unico sulla sicurezza sul lavoro:

Obblighi per i proprietari: interventi strutturali +
adeguamento degli impianti (e
consegna delle certificazioni)

[nb. Sempre le convenzioni!!!!]

Se il proprietario diverso dal gestore

Tesi maggioritaria: il proprietario rimane obbligato ad esercitare sorveglianza e controllo



Straordinaria manutenzione (oneri ingenti, raramente);
strutture immodificabili dal conduttore (strutture murarie/cornicioni...)

Altra tesi:

Proprietario rimane tenuto alla sorveglianza e controllo solo se non c'è una diversa pattuizione
(diverso accordo fra le parti nella concessione)

- Tribunale Milano 1° luglio 2004 = proprietario e gestore  utente di una piscina che, mentre stava uscendo dall'impianto era scivolato dalla scaletta e si era procurato un'ampia ferita al tallone destro poiché i gradini erano “taglienti e non smussati”.

Entrambi i soggetti = “obbligo di custodia con riferimento alle attrezzature presenti nel centro [...] ove è avvenuto l’incidente: la qualità di **custode** [disponibilità del bene = vigilanza e controllo] discende dall’essere, al momento dei fatti, **il soggetto gestore** del centro come risulta dal contratto stipulato con il comune” **la qualità di custode di tale soggetto** “non ha escluso, nel caso concreto, l’**obbligo di custodia esistente in capo al comune proprietario** del suddetto centro, dovendo ritenersi che il Comune, con la stipula del contratto *de quo*, **non si sia (neppure temporaneamente) spogliato del potere-dovere di vigilanza dello stato di conservazione delle proprie strutture**”.

In ogni caso:



Oltre agli obblighi di legge
Fondamentali le disposizioni della convenzione!!!

Il gestore (società) che obblighi ha?

Gestore = posizione di garanzia *ex art. 40 c.p.*

la società sportiva - che quindi gestisce impianti ed attrezzature - è titolare di una posizione di garanzia, ai sensi dell'art. 40 c.p., a tutela della incolumità di coloro che li utilizzano, anche a titolo gratuito, sia in forza del principio del "*neminem laedere*", sia nella sua qualità di custode delle stesse attrezzature (come tale civilmente responsabile, per il disposto dell'art. 2051 c.c. dei danni provocati dalla cosa, fuori dall'ipotesi del caso fortuito), sia infine, quando l'uso delle attrezzature dia luogo ad una attività da qualificarsi pericolosa, ai sensi dell'art. 2050 c.c. (Cass. 20/09/2011 n. 18798)


Quali obblighi la cui inosservanza determina responsabilità del gestore?

Garantire la sicurezza:

- 1) locali;
- 2) attrezzi;
- 3) salute dei praticanti.....

Fare tutto il possibile per garantire la sicurezza dei luoghi e degli utenti (cautele imposte dalla legge, diligenza, prudenza, conoscenza dei luoghi)


il gestore risponde della gestione dell'impianto



anche dei dipendenti datore di lavoro
è sempre responsabile degli illeciti compiuti da dipendenti (art. 2049 c.c.)

Se contratto:
art. 1228 c.c. (responsabilità del debitore per i fatti dolosi o colposi dei collaboratori)
art. 2049 c.c. «datori di lavoro rispondono dei fatti illeciti commessi dai «dipendenti» nell'esercizio delle mansioni cui sono adibiti»
responsabilità oggettiva

Se durante l'attività motoria
succede un illecito



Danni ad un utente
reato (ex art. 40 c.p.)

O

responsabilità civile (ex art. 2043
c.c.)

Cause:
locali o attrezzi inidonei o non
sicuri;
locali sprovvisti del defibrillatore
mancata tutela sanitaria;



NB clausole di esonero sono
nulle !!!

CASISTICA civile:

1) Cass. civ. 1° ottobre 2004 n. 19653

(responsabilità comune-gestore palazzetto);

2) Trib. Monza 16 aprile 2004

(responsabilità gestore campo da calcetto)

un giocatore di un partita di calcetto, cadendo sul campo di gioco e finendo contro le reti di recinzione (**disancorate da terra e non ben tese**), aveva urtato un lampioncino dell'illuminazione (**non adeguatamente protetto**) posto a ridosso delle reti stesse, riportando lesioni)

**Cass. Pen., sez. IV, 20/09/2011
n. 8798**

**Frattura omerale per un giocatore di
calcetto caduto contro cordolo di
cemento**

Posizione di garanzia ex art. 40 c.p.

- nei confronti degli utenti
- ... **omessa adozione di accorgimenti e cautele idonei al suddetto scopo di adeguata tutela** (anche in termini di non adeguata manutenzione delle strutture e dei presidi esistenti –rete di recinzione < 1m e cordolo, dislivello 10 cm) in presenza dei quali l'incidente non si sarebbe verificato od avrebbe cagionato pregiudizio meno grave per l'incolumità fisica dell'utente ...

l'attività sportiva del gioco del calcio a cinque è comunque attività pericolosa, in ragione dei coessenziali rischi per l'incolumità fisica dei giocatori, dalla stessa derivanti

La posizione di garanzia di cui il titolare o il responsabile dell'impianto è investito impone di porre in atto quanto è possibile per impedire il verificarsi di eventi lesivi per coloro che praticano detto sport, previa utilizzazione dell'impianto e delle connesse attrezzature.

Ravvisate una serie di **omissioni colpose**, ascrivibili allo stesso imputato, sul presupposto del prevedibile rischio che i giocatori, nel corso della normale azione di gioco, potessero finire per entrare in contatto con la rete, con il cordolo o con la cunetta di scolo e della evitabilità, attraverso l'adozione delle necessarie cautele, dei pregiudizi per l'incolumità degli stessi (elementi essenziali, entrambi ai fini della configurabilità dell'addebito a titolo di colpa).

Non erano stati posti in atto appositi interventi anche manutentivi, in particolar modo, alla rete che, ove integra e ben infissa alla base, avrebbe contribuito al "respingimento" e, nel contempo, al "contenimento" del giocatore che, come accaduto nel caso *de quo*, lanciato in corsa verso la porta avversaria e nell'impossibilità di arrestarsi preventivamente, avrebbe potuto verosimilmente evitare il successivo impatto contro il cordolo di cemento sottostante.

Parimenti, **colposamente omessa doveva ritenersi l'adozione di eventuali altri accorgimenti** (quali appositi rivestimenti con materiale elastico) idonei ad impedire ulteriori pregiudizi derivanti agli utilizzatori del campo di gioco in caso di violento impatto con la canaletta di scolo, fiancheggiante il cordolo

Cass. Civ., sez. III, 17/01/2008 n. 858

La responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa

detta norma non esonera il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno,
ossia di

dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa.

Il custode deve offrire la prova contraria alla presunzione della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.

Confermato la sentenza di appello che, valutati esaurientemente tutti gli elementi del caso concreto, aveva ritenuto sussistente **la responsabilità ex art. 2051 c.c. dei gestori di una palestra** per i danni provocati ad un associato da una cyclette difettosa (sganciamento del fermo del sellino)

Cass. 2010/27367

condanna il gestore di una piscina
annegamento di una bambina (omicidio
colposo) = solo un bagnino anziché due
(piscina affollata e ampia)

Condanna il bagnino (omesso controllo)

d.m. sanità 11/7/1991

Nel periodo di utilizzazione delle vasche per corsi di addestramento, allenamento sportivo o gare

è sufficiente la presenza al bordo vasca degli istruttori e/o allenatori, purché abilitati alle operazioni di salvataggio e primo soccorso ed in numero almeno pari a quello richiesto dalle dimensioni della vasca.



Art.6. DOTAZIONE DI PERSONALE, DI ATTREZZATURE E MATERIALI

1. Ai fini dell'igiene, della sicurezza e della funzionalità delle piscine si individuano le seguenti figure professionali di operatori:

- a) responsabile della piscina;**
- b) assistente bagnanti;**
- c) addetto agli impianti tecnologici;**
- d) personale per le prestazioni di primo soccorso.**

2. Il responsabile della piscina risponde giuridicamente ed amministrativamente della gestione dell'impianto. Durante il periodo di funzionamento della piscina deve essere assicurata la presenza del responsabile o di altra persona all'uopo incaricata.

Responsabilità gestore della piscina

Cass., sez.IV, 1/12/2009 n. 3348

Posizione di garanzia del gestore



Non avere impedito ad un minore di 14 anni di salire
sul trampolino di 5 metri

Si aggrappava alla tavola, cadeva sul bordo della
piscina e riportava gravi ferite

**Garanzia = assicurare integrità fisica degli utenti
vigilare sul rispetto delle regole interne**

e FIN

Cass. 28 ottobre 1995 n. 11264

responsabilità gestore campo da tennis (distorsione tibio-tarsica)

- 1° grado= condanna *ex art. 2051 c.c.* per mancata manutenzione
- 2° grado= riforma, il campo da tennis non è “cosa” idonea strutturalmente a produrre danno, colpa dell’utente perché omesso di controllare il terreno prima di cominciare
- 3° grado= responsabilità del gestore *ex art. 2051 c.c.*
Dovere di custodia anche per “cose” prive di dinamismo causale

E se l'impianto è pericoloso?

La gestione di una piscina non rientra tra le attività incluse fra quelle pericolose "ex lege" ai sensi dell'art. 2050 c.c.; la prova della pericolosità, da fornirsi secondo una prognosi postuma "ex ante", ossia sulla base delle circostanze di fatto esistenti al momento dell'evento, spetta al danneggiato. (**Cass. civ., sez. III, 12 maggio 2005 n. 10027**).

“a norma dell’art. 2050 c.c. **la pericolosità deve essere tale per la natura stessa dell’attività o per i mezzi adoperati dall’agente, mentre non può parlarsi di pericolosità** quando il pericolo sia insito non nell’attività svolta dall’agente, ma nel modo in cui i terzi si servono di tale attività”. Con riferimento al caso in esame, intanto **non si ravvisa pericolo in una piscina di nuoto** in quanto l’utente della piscina, per sua incapacità o per imprudenza o per stato di salute, non riesce a nuotare, mentre l’esercizio della piscina è svolto nell’interesse di persone che si presume sappiano stare in acqua.

diversa la
prova



liberatoria

art. 2043/2050 c.c

prova di avere adottato tutte le
misure necessarie ad evitare il
danno, non solo previste dalla legge,
ma regole di diligenza e prudenza
dalle regole di comune esperienza,

E se il gestore organizza una
gara?

Gestore è anche organizzatore

chi è l'organizzatore?

L’organizzatore = persona fisica o giuridica
che promuove, assumendosi le relative
responsabilità, l’incontro di uno o più atleti
con lo scopo di raggiungere un risultato
sportivo, indipendentemente dalla presenza
o meno di spettatori

Assumendosi la responsabilità



quali doveri assume (la cui inosservanza è il presupposto della responsabilità)?

- Controllo della sicurezza e idoneità dei luoghi (insufficiente l'omologazione);
(regolarità mezzi, salute atleti),
- predisposizione delle misure necessarie a garantire la sicurezza e l'incolumità degli atleti e del pubblico



Quali cautele deve predisporre?

- è sufficiente il rispetto delle norme regolamentari?
- o è necessario anche l'osservanza della diligenza e prudenza?



Tribunale Milano, sez. X, 23 febbraio 2009, n. 2430

L'organizzatore è tenuto a predisporre tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza e l'incolumità degli atleti, rispettando le **prescrizioni specifiche** e le **norme generali di prudenza**. L'attività agonistica, infatti, implica accettazione del rischio da parte di chi la pratica, l'accettazione è circoscritta al cd. rischio consentito, vale a dire a quello che può ritenersi **costituire la normale alea** inerente la pratica di quel determinato sport e non anche ricoprendere un'alea eccezionale, o che comunque **non traggia giustificazione diretta dalla stessa pratica sportiva**, corretta e regolamentata (esempio per obsolescenza dell'impianto).

Eliminare i pericoli dell'impianto/neutralizzare le fonti di pericolo, solo rischio connesso alla pratica sportiva

Distinzione fra **rischio consentito** (riferito alla prestazione sportiva e ad essa funzionale) = **a carico della vittima**
e rischio **riconducibile**, ad es. a carenze dell'impianto

Solo nel primo caso [rischio consentito] può accettarsi che l'eventuale effetto lesivo (es. infortunio da scontro con altro giocatore, caduta accidentale ecc.) verificatosi **in danno dell'atleta, rimanga a suo carico ma non nel secondo caso, es. se l'incolumità del competitore è stata messa a repentaglio proprio dalle stesse caratteristiche dell'impianto sportivo.**



L'organizzatore sportivo deve adottare **tutte le cautele necessarie alla sicurezza (non solo quelle specifiche)** di atleti e pubblico, modulate in rapporto ai rischi che la programmata manifestazione sportiva consente di prefigurare secondo un ponderato giudizio prognostico che tenga conto di tutte le circostanze del caso.



Organizzatore deve adottare tutte le misure idonee ad evitare danni agli atleti e ai terzi;

Ottenere la licenza dall'autorità di pubblica sicurezza se manifestazione in luogo aperto al pubblico o a pagamento;

Predisporre un servizio di assistenza sanitaria;
Ottenerne l'agibilità e l'idoneità dell'impianto

Verso gli atleti è sufficiente predisporre le cautele per contenere il rischio nei limiti del consentito

A che titolo è responsabile?

se l'evento è a pagamento



responsabilità contrattuale
(garantire la visione dello spettacolo
rimanendo incolumi)

Se a titolo gratuito o verso altri soggetti = extraccontrattuale:
1) art. 2043 c.c.;
2) art. 2050 c.c.



Attività pericolosa:
a) *ex lege* (patente generale di pericolosità);
b) dal giudice *ex ante* in concreto
(gravità e quantità di illeciti)

- 1) **Trib. Milano, 12/11/1992, in Resp.civ. prev. 1993, p.616**
(responsabilità organizzatore partita squash);
2) Trib. Messina 28 settembre 2006
Caso Giampà- Partita di calcio Messina Lecce, un giocatore sbattuto cartellone pubblicitario “rotativo” (sistema di rotazione delle alette temporale) posizionato a bordo campo. figc a due metri e 50 dalla linea di rettangolo di gioco, sufficiente??
Adozione di altre cautele necessarie a evidenziare il pericolo e a proteggere l'ostacolo,
Insufficiente il rispetto di norme regolamentari perché disciplinano solo aspetti tecnici
3) Trib. Milano 23 febbraio 2009 n. 2430 atleta contro vetrata (neutralizzare fonti di pericolo con misure ulteriori)

Gli organizzatori di un torneo [...] “possono rispondere dei danni alla salute dei partecipanti se prima della partecipazione non li hanno sottoposti alle necessarie visite mediche per attività agonistica o quantomeno chiesto idonea ed adeguata certificazione medica ai fini della partecipazione” (Cass., 3 luglio 2011 n. 15394).

Se infortunio è dovuto ad omessa/errata diagnosi delle condizioni fisiche dell’atleta (es. malore)?

Presidente dell’associazione
risponde se manca la certificazione



**Attività non agonistica (Decreto Balduzzi)
(certificato del medico di base; pediatra; medico
dello sport secondo le linee guida)**



Attività agonistica

Attività agonistica:

(art.1) **Ai fini della tutela della salute,** coloro che praticano attività sportiva agonistica devono sottoporsi preventivamente e periodicamente al controllo dell'idoneità specifica allo sport che intendono svolgere o svolgono.



Cosa si intende per attività agonistica?

(art. 1) La qualificazione agonistica di chi svolge attività sportiva è **demandata alle federazioni sportive nazionali o agli enti sportivi riconosciuti.**



Federazioni perlopiù criterio anagrafico



www.fiscosport.it

Individuazione problematica fin dall'inizio

Circolare ministero della sanità 31/1/1983
n. 3

Offrire criterio interpretativo ai quesiti
pervenuti riguardo il carattere e limiti
dell'attività dilettantistica



(circ 1983) Attività sportiva agonistica non è sinonimo di competizione perché l’aspetto competitivo non è sufficiente a configurare l’attività agonistica

Attività agonistica = attività sportiva praticata sistematicamente e/o continuativamente e soprattutto in forme organizzate dalle FSN, dagli EPS e dal Ministero pubblica istruzione (giochi gioventù a livello nazionale)

Per il conseguimento di prestazioni sportive di un certo livello

Attività agonistica, significato più esteso di quello indicato nella circolare (attività praticata sistematicamente e/o continuativamente e in forme organizzate dalle fsn e dagli eps;
aspetto competitivo non è sufficiente)

Contra: Cass., 3/72011 n. 15394 «il carattere competitivo caratterizza anche il torneo amatoriale, considerato che non può non ritenersi agonistico un torneo fondato sulla gara e sulla competizione tra i partecipanti, tale da implicare un maggiore impegno psicofisico ai fini del prevalere di una squadra sull'altra”

Visita di idoneità specifica allo sport che atleti intendono svolgere o svolgono secondo indicazioni ministeriali DM 18/02/1982

(visite specifiche secondo la periodicità indicata, medico dello sport, centro accreditato, ecc...)

Fitness:
no norme statali (né d.m. 1982 né Decreto Balduzzi)
leggi regionali
se silenzio, ad es. fitness acquatico:
responsabilità anche se non è obbligatorio
certificato;
autodichiarazione = **più economica, ma** non valida;
clausole di esonero (anche per competizione)



NULLE !!!!

La responsabilità può essere riconducibile ai debiti dell'ASD



ASD con personalità giuridica = autonomia patrimoniale perfetta;
ASD senza personalità giuridica = autonomia patrimoniale imperfetta

Grazie per l'attenzione!